

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 04.06.2025, N. 2247-2025,
RESO DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 14123/2024**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Antonio Agorini, Giuseppe Volzone, Domenico Daniele, Antonio Massaro, Mario Romano, Salvatore Costa, Fabrizio D'Andrea, Calogero Passerino, Emanuele Ruotolo, Valeria Terranova, Valeria Ferraroni, Laura Passalacqua, Francesca Legnazzi, Stefano Francocci, Alessio Di Gregorio, Giuseppe Salerno, Maria Verdiana Vartuli, Valentina Avallone, Fabio Lioy, Veronica Piras, Sara Spaziani, Mara Letizia Catalano, Lorenzo Trapani, Raffaella Sapia, Rudy Russo, Claudia Ferrini, Francesca Danza, Diego Cossu, Michele Francesco Saggiomo, Flaminia Sharon Iaccarino, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 2247/2025 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, nell'ambito del giudizio nrg 14123-2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 14123-2024;
- il ricorso è stato presentato da **Antonio Agorini, Giuseppe Volzone, Domenico Daniele, Antonio Massaro, Mario Romano, Salvatore Costa, Fabrizio D'Andrea, Calogero Passerino, Emanuele Ruotolo, Valeria Terranova, Valeria Ferraroni, Laura Passalacqua, Francesca Legnazzi, Stefano Francocci, Alessio Di Gregorio, Giuseppe Salerno, Maria Verdiana Vartuli, Valentina Avallone, Fabio Lioy, Veronica Piras, Sara Spaziani, Mara Letizia Catalano, Lorenzo Trapani, Raffaella Sapia, Rudy Russo, Claudia Ferrini, Francesca Danza, Diego Cossu, Michele Francesco Saggiomo, Flaminia Sharon Iaccarino;**

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della**

Difesa, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero per la pubblica amministrazione**, in persona del Ministro p.t, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 14 controinteressati;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne *l'annullamento*: 1) la Graduatoria dei vincitori profilo “Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche” (Codice A.2) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, per come pubblicata sul sito https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335 in data 30.09.2024, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente; 2) la Graduatoria dei vincitori rettificata del profilo “Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, per come pubblicata sul sito https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335 , come pubblicata in data 21.11.2024, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente; 3) la Graduatoria degli idonei non vincitori profilo “Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche” (Codice A.2) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, sebbene allo stato non conosciuta, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, ove necessario e in ogni parte considerata lesiva; 4) la Graduatoria degli idonei non vincitori del profilo “Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo

pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, sebbene non pubblica, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse; 5) Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti la validazione e la approvazione delle suddette graduatorie, ove esistenti; b) ogni altro atto istruttorio inerente la formulazione delle dette graduatorie; c) la Graduatoria dei vincitori del profilo A.3 per come originariamente pubblicata e quella originaria degli idonei non vincitori; d) la delibera di nomina delle Commissioni esaminatrici di concorso del 22.05.2024, pubblicata sul sito di Formez Pa; e) i calendari di svolgimento delle prove pubblicate sul sito di Formez Pa; f) le prove di concorso stesse e i relativi verbali ; g) la Delibera n. 32/2024 di nomina dei Comitati di vigilanza; h) l'Avviso – calendario di svolgimento delle prove asincrone; i) i verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti; g) eventuali atti di convocazione disposti nelle more del presente giudizio.

- Con il presente ricorso si impugnano le graduatorie approvate dai Ministeri successivamente all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2024, che aveva accolto l'istanza dei ricorrenti e fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Nonostante ciò, le amministrazioni hanno proseguito l'iter concorsuale, adottando graduatorie il 30 settembre e il 21 novembre 2024, in prossimità dell'udienza di merito (26.09.2024) e della sentenza definitiva, che ha poi annullato – tra gli altri – il bando del Ministero della Difesa. Tali graduatorie, in quanto adottate in pendenza del giudizio e sulla base di atti successivamente annullati, risultano illegittime in via derivata e lesive degli interessi dei ricorrenti. Il loro annullamento si impone al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, anche in vista dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (n. RG 4633/2024), trattandosi di atti connessi da un rapporto di presupposizione con i bandi già annullati;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:
***Illegittimità derivata delle Graduatorie concorsuali del 30.09.2024 e del 21.11.2024 - Eccesso di potere. Manifeste irragionevolezza e illogicità
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 5 ter, Dlgs 165/2001 -
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994-
Violazione e/o falsa applicazione della L. 125/2013- Violazione e/o falsa***

applicazione del CCNL di riferimento- Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità- Difetto di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Difetto di istruttoria - Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 4 Cost.

Le graduatorie oggi impugnate sono illegittime in via derivata, poiché adottate da diverse amministrazioni – in particolare dal Ministero della Difesa – nonostante fosse pendente il giudizio di merito innanzi al Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti (11 luglio 2024) e udienza di merito fissata e celebrata il 26 settembre 2024. Le graduatorie sono state pubblicate il 30 settembre e il 21 novembre 2024, dunque in violazione del principio di leale collaborazione processuale, tanto più che la sentenza del Consiglio di Stato n. 9489/2024 ha annullato i bandi da cui esse promanano, in particolare quello del Ministero della Difesa.

Il Consiglio di Stato con sentenza 9488/2024 ha stabilito che tali bandi sono stati adottati in costanza di efficacia della graduatoria CUFA, nella quale gli odierni ricorrenti risultavano idonei, senza alcuna motivazione sull'eventuale impossibilità di attingere da essa. L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto motivare puntualmente le ragioni dell'indizione di nuovi concorsi in presenza di una graduatoria valida, in applicazione dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 14/2011 e da un consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica lo scorrimento della graduatoria come regola generale, e il nuovo concorso come eccezione da giustificare (Cons. Stato, Sez. V, n. 6332/2009; TAR Campania, n. 366/2017).

Inoltre, l'omogeneità dei profili professionali tra il concorso CUFA e quello bandito dal Ministero della Difesa è dimostrata:

- dalla coincidenza dei requisiti di accesso (titoli accademici),
- dalla sovrapponibilità delle prove selettive (prova scritta e titoli),
- dalla classificazione delle famiglie professionali nel CCNL Difesa del 2022.

Tale sovrapposizione, unita alla mancata motivazione sull'uso di una nuova procedura e alla non esaurita graduatoria CUFA, contrasta con l'art. 97 Cost., oltre che con la normativa vigente (DPR 82/2023; DPR 487/1994, art. 19 e 21), che impone l'utilizzo delle graduatorie vigenti e autorizza nuovi concorsi solo in via residuale.

Infine, la mancata utilizzazione della graduatoria CUFA, nonostante l'accertata carenza di personale, viola anche l'art. 3 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, che promuove il reclutamento attraverso l'impiego di graduatorie esistenti per prevenire forme di precariato e contenere la spesa pubblica.

Ne consegue che la prosecuzione del concorso da parte delle amministrazioni, nonostante l'ordinanza cautelare e la pendenza della decisione di merito, si pone in aperta violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza, rendendo i provvedimenti oggi impugnati gravemente viziati e lesivi degli interessi legittimi dei ricorrenti.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

in via preliminare: solo se ritenuto opportuno e necessario, autorizzare alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità opportune;

in via cautelare: in accoglimento della relativa istanza, sospendere gli effetti delle graduatorie impugate;

nel merito: in accoglimento del ricorso, annullare gli atti impugnati.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria dei vincitori del profilo "Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche" (Codice A.2) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, e gli idonei non vincitori presenti nella relativa Graduatoria di merito, allo stato, non conosciuta, nonché i concorsisti collocati nella Graduatoria dei vincitori rettificata del profilo "Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)" del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, e gli idonei non vincitori collocati nella graduatoria di merito sebbene allo stato non conosciuta;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto presidenziale n. 2247-2025, pubblicata lo scorso 04 giugno, si precisa che

“Ritenuto che, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), debba autorizzarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della Difesa, dai quali risultino: 1.- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l’indicazione dei controinteressati; 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l’indicazione degli estremi identificativi del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso; b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un

attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza";

- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 14123/2024) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto presidenziale reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 04.06.2025, n. 2247-2025, *sub* r.g. 14123/2024.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto presidenziale e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, del

ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 10.06.2025

Avv. Danilo Granata